



Comune di Olivadi

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 ☎ 0967955874/5 – Fax 0967955942

www.comune.olivadi.cz.it

Prot. 1130

Affissione Albo Pretorio N° _____ dal 27.05.2011 al 27.06.2011

Del 27 MAG. 2011

BANDO INTEGRATIVO DI CONCORSO

Per l'aggiornamento della graduatoria permanente, approvata dalla Commissione Assegnazione Alloggi del Circondario di Catanzaro il 07.07.1988 ed aggiornata in data 28.09.2009, degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Olivadi – Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32.

Ai sensi della Legge Regionale 25 Novembre 1996 n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni è indetto un concorso per l'aggiornamento della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune di Olivadi, destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo comma, lettere c) e d) e art. 18, 4) e 5) della L.R. n. 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) e art. 18, punto 6 della stessa legge.

REQUISITI:

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (art. 10, L.R. n. 32/96):

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e

se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di Olivadi, (o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale) cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio adeguato, alle esigenze del proprio nucleo familiare; *(Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lettera a) legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone -mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone -mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone -mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone -Art. 4, L.R. n. 32/1996) ;*

d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

e) reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge Regionale n. 32/96, come modificato dall'art. 7 comma 8 Legge Regionale n. 14/99;*(Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione a fini IRPEF, (cud, modello 730, Unico), al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse, da calcolarsi a norma dell'art. 21 legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche dalla legge 25 febbraio 1982, n. 94. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.394,97 (pari a Lire 24.000.000) per un nucleo familiare di due componenti. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo va ridotto di Euro 516,46 (pari a Lire 1.000.000) per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74 (pari a Lire 6.000.000); tale disposizione si può superare per i figli, anche se maggiorenni, purchè disoccupati o studenti fino al 26 anno di età. In luogo delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica una riduzione di Euro 1.032,91 (pari a Lire 2.000,00);*

f) non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente Gestore;

g) versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della legge n. 60/1963. Tale requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963;

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione.

Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) e f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale n. 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della delibera CIPE del 20 Dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. 12 e 24 della Legge n. 392/1978 sull'equo canone, per le fasce B) e C); per i nuclei familiari rientranti nelle fasce A1 ed A2 dell'art. 35 della L.R. 32/96 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime INPS, derivante esclusivamente da lavoro dipendente ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale dell'Ente. Al bando possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli (art. 23 comma 3 L.R. n.32/96).

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire la domanda al Comune di Olivadi, con allegati eventuali documenti, sottoscritta con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento valido, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, che potrà essere inviata all'Ente sia a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, di cui farà fede il timbro postale per l'invio della medesima nei termini citati, oppure mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Ente (nelle ore di Ufficio).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di ulteriori 30 giorni per i residenti nell'area Europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extra Europei.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI

I documenti, in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre mesi dalla data del bando sono i seguenti:

- I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani - art. 21, L.R. n. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie ai sensi dell'art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per tali categorie, di concorrenti la Commissione assegnazioni alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione della domanda, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita penalmente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

I criteri per la formazione della graduatoria, i termini per l'opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16-17-18-19-20-21 della Legge Regionale n. 32/1996.

La Giunta Regionale anche su eventuale proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n. 32/1996).

Nel caso si verifichino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti normative sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

Dalla Residenza Municipale, li 27.05.2011

Il responsabile del servizio
Ing. Vittorio Procopio

